

Sentenza n. 343/2014 pubbl. il 27/02/2014

RG n. 1049/2013

N. R.G. 1049/2013

Repert. n. 888/2014 del 28/02/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1049/2013

tra

N. [redacted] C. [redacted]

PARTE ATTRICE

e

N. [redacted] G. [redacted]
STUDIO G. [redacted]

PARTE CONVENUTA

Oggi **27 febbraio 2014** ad ore 9 innanzi al dott. Luca Ramponi, sono comparsi:

Per parte attrice [redacted] in sost. avv. [redacted]

Per parte convenuta [redacted] in sostituzione dell'avv. [redacted]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:

- per parte attrice come da atto di citazione. Deposita nota spese.
- parte convenuta come da comparsa di risposta e scritti difensivi successivi.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice
dott. Luca Ramponi



Sentenza n. 343/2014 pubbl. il 27/02/2014

RG n. 1049/2013

Repert. n. 888/2014 del 28/02/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Ramponi ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1049/2013 promossa da:

N. C. [redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted]
[redacted] elettivamente domiciliato in [redacted]
presso il difensore avv. [redacted]

PARTE ATTRICE

contro

N. G. [redacted]
S. G. [redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted]
elettivamente domiciliato in [redacted] presso il
difensore avv. [redacted]

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da I verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il sig. C. N. [redacted] ha convenuto in giudizio il sig. N. G. [redacted] e lo Studio G. [redacted] chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno subito per negligenza del professionista che avrebbe omesso – in violazione dei propri obblighi professionali assunti in virtù del contratto d'opera avente ad oggetto la assistenza e collaborazione contabile e fiscale – di trasmettere la dichiarazione dei redditi e dell'IVA per l'anno 2005 con conseguente disconoscimento di crediti fiscali per gli anni successivi.

I convenuti si costituivano eccependo –solo il G. [redacted]– la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito adducendo la insussistenza di colpa (per essere stato la dichiarazione solo ritardata e non omessa) ovvero la insussistenza di nesso causale tra il preteso inadempimento e il danno subito.

La eccezione di carenza di legittimazione passive del sig. G. [redacted] è infondata.

pagina 2 di 5



La presente causa riguarda fattispecie di contratto d'opera avente per contenuto la assistenza nella presentazione e trasmissione delle dichiarazioni annuali IVA e dei redditi posto che l'inadempimento lamentato da parte attrice riguarderebbe appunto la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali in questione per l'anno 2005 (termine per la presentazione entro il 2006).

Dalla documentazione agli atti risulta che le prestazioni che sarebbero state eseguite (anche in tesi di parte attrice) dalla S. G. l. riguardano invece esclusivamente la contabilità semplificata e il calcolo contributi previdenziali INAIL (v. fatture doc. 4 conv. e doc. 2 att.).

I testi escussi hanno invece tutti confermato che il rapporto contrattuale afferente alla prestazione di assistenza fiscale e tributaria si è costituito ed è intercorso tra l'attore e il convenuto personalmente.

Infatti il teste ha affermato : <<io per quello che ricordo presentare signor G. come professionista persona fisica al mio amico cioè all'attore, il periodo di tempo non ricordo con precisione ma posso indicare quasi sicuramente un anno anteriore al 99, di preciso che mi seguiva il G. per la mia contabilità nel 98 99 quindi credo di avere presentato il mio amico in quel periodo: ciò che è rapporto è proseguito tra loro anche dopo ma non so con quali modalità ne so si sia stata costituita dal G. una società>>; ha in particolare ricordato il contenuto del contratto concluso con il G. personalmente dal C. ossia << un pacchetto che comprendeva lo svolgimento di tutte le attività contabili e tributarie indicate nel capitolo [due di parte attrice]>>.

La teste (attendibile nonostante il rapporto di coniugio con l'attore visto che le sue dichiarazioni trovano sostanziale riscontro nelle dichiarazioni del sopra citato teste indifferente e nella stessa documentazione in atti: v. appunto il contenuto delle fatture della società) ha dichiarato: <<il rapporto con il G. iniziò nel 1999 con lui personalmente quel persona fisica: il rapporto è proseguito anche dopo in realtà principalmente con il G. persona: e un rapporto assolutamente fiduciario>>.

Se poi quest'ultimo si sia avvalso di un terzo (ossia la società per l'esecuzione della prestazione) – cosa che è pacifica, visto che la società convenuta non ha escluso la propria legittimazione passiva – la società studio G. dovrà rispondere comunque in solido con il convenuto, ai sensi dell'art. 1228 c.c. come soggetto del quale il debitore principale si è avvalso per l'esecuzione dell'opera o di parte di essa.

Il danno lamentato da parte attrice deriva in primo luogo dal provvedimento sanzionatorio della Agenzia Entrate che ha disconosciuto un credito di imposte varie (IVA e IRPEF) per effetto della mancata presentazione della dichiarazione fiscale per l'anno 2005, in quanto i crediti fiscali maturati in quell'anno sono stati portati in detrazione nella dichiarazione del 2006 (v. le stesse dichiarazioni confessorie rese con la missiva dello studio G. e del G. stesso (v. E-mail inviata dal G. alla sig. doc. 18 att., comunque valutabile come elemento di prova a carico di parte convenuta). Il disconoscimento di tale crediti fiscali emerge, comunque, anche dal provvedimento della Autorità tributaria competente prodotto come doc. 3 att.

È provato *per tabulas* che effettivamente la dichiarazione fiscale per l'anno 2005 non è stata presentata mediante trasmissione da parte dello studio del G. che a ciò era obbligato in forza del contratto. Infatti dalla dichiarazione / istanza di autotutela (pacificamente redatta dallo studio C. anche se sottoscritta dall'attore ossia dal contribuente interessato: v. doc. 20 att.) il professionista ha indicato che la dichiarazione dei redditi (unico 2006 redditi 2005) non è stata trasmessa.

La teste (commercialista che ha seguito il C. nel periodo successivo alla risoluzione dei rapporto con il G. e quindi era a conoscenza dei fatti di causa e della vicenda in



modo diretto per aver esaminato la documentazione e risulta all'attore essendo indifferente all'esito della causa) ha poi affermato chiaramente che << non venne presentata la dichiarazione dei redditi e Iva per un anno, cioè il 2005>>; e pertanto << non venne riconosciuto il credito, proprio per che mancava questo presupposto di legge>>.

È quindi dimostrato l'inadempimento del convenuto. Quest'ultimo d'altra parte non si è messo in prova per dimostrare altrimenti la assenza del nesso causale tra l'inadempimento e il danno ovvero la carenza di colpa o di negligenza. Infatti è risultato decaduto dalle prove non essendosi presentato, né lui né il suo difensore, all'udienza fissata per l'escussione dei testi; inoltre, dalla stessa circolare dell'Agenzia delle Entrate prodotta dal convenuto si evince l'orientamento della Agenzia (peraltro conforme alla consolidata giurisprudenza) è nel senso di disconoscere ogni detrazione per crediti maturati in periodi di imposta per i quali la dichiarazione fiscale correlativa fosse stata omessa.

Poiché peraltro dalle dichiarazioni della teste ~~_____~~ risulta acclarato che << il credito IVA maturato per l'anno 2004 2005 era effettivamente sussistente>>, parte attrice ha sicuramente diritto al risarcimento del danno per l'importo pari al credito disconosciuto.

Infatti se la dichiarazione fosse stata presentata (con una probabilità rasentante la certezza) i crediti esposti in detrazione sarebbero stati riconosciuti (*rectius* non disconosciuti) e non si sarebbe verificato il decremento patrimoniale corrispondente.

Inoltre il comportamento del convenuto, dopo che fu informato dell'avviso bonario dell'Agenzia delle Entrate, è tale da configurare un rapporto causale anche tra tale condotta e i profili di danno ulteriori lamentati dal C. ~~_____~~ ed in specie con riferimento alle sanzioni e oneri della cartella di pagamento.

È ben vero infatti che, in generale, il contribuente avrebbe dovuto pagare la cartella. Nondimeno risulta dalla documentazione in atti (in specie dalle comunicazioni via e-mail intercorse tra il C. ~~_____~~ e chi per lui e il G. ~~_____~~ prodotte dall'attore docc. 5 e ss. e non disconosciute dal convenuto) che il professionista prospettò indebitamente e senza successo – dunque in modo quantomeno gravemente colposo – la possibilità di ottenere una rettifica in autotutela con esclusione delle sanzioni e riconoscimento dei crediti in detrazione e ha tenuto comunque un atteggiamento traccheggiante che ha impedito – visto l'affidamento ordinariamente riposto nella competenza professionale (nel caso di specie mal riposto) – un più tempestivo adempimento del debito e delle sanzioni che avrebbe evitato dunque l'incremento per oneri e interessi del medesimo.

Infatti dopo la trasmissione via fax del sollecito con l'invito a pagare la somma dovuta per il disconoscimento dei crediti portati indebitamente in detrazione (v. docc. 3 e 4) al convenuto questi ha dapprima comunicato che si sarebbe recato alla Agenzia delle Entrate (v. doc. 5 att.) e che successivamente vi si era effettivamente recato per proporre istanza di "annullamento dell'avviso bonario" (doc. 8 att.).

A seguito della successiva trasmissione della cartella di pagamento di Equitalia (cfr. doc. 9 att.) il C. ~~_____~~ trasmise essa pure al G. ~~_____~~ (v. doc. 10 att.), il quale rispose che avrebbe avuto a breve (il 15-9-2010) un "primo appuntamento in agenzia delle entrate" lasciando il contribuente suo assistito in attesa di ulteriori aggiornamenti (v. doc. 11 att.).

Dopo numerosi solleciti da parte del C. ~~_____~~ (doc. 14, 16 e 22) seguite ad iscrizione di ipoteca su immobili del C. ~~_____~~ ad opera di Equitalia, il G. ~~_____~~ esclusivamente affermò, a più riprese, di aver effettuato la presentazione di istanza di autotutela: essa peraltro risulta inviata senza esito positivo né lo poteva essere *ex ante* ad ogni ragionevole valutazione vista la carenza assoluta dei presupposti per il riconoscimento del credito già disconosciuto (v. docc. 18-19-20 e 21 att.).



Ne consegue che anche l'incremento degli aggi e delle sanzioni poiché degli interessi a carico del C. è stato determinato dai consigli palesemente erronei e negligenti dati epistolarmente dal G. e dall'atteggiamento indebitamente "attendista" dal medesimo assunto (e che consigliò di assumere al cliente).

Il debito risulta ad oggi pagato per l'importo di € 36.382,24 (v. doc. 26 att.).

Parte attrice ha quindi diritto al risarcimento della cifra in questione incrementata della rivalutazione e degli interessi dalla domanda giudiziale al saldo effettivo (trattandosi di danno da inadempimento contrattuale).

Non può liquidarsi invece alcunché in ordine al danno da iscrizione ipotecaria non avendo parte attrice fornito alcun elemento per una valutazione equitativa dello stesso: non è noto né la esatta natura del bene oggetto della iscrizione ipotecaria pregiudizievole, né il valore dello stesso, né è possibile anche solo acquisire elementi inferenziali (nemmeno allegati da parte attrice) in ordine alla possibile commerciabilità o offerta in vendita dello stesso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. Dichiarare tenute e condanna parti convenute in solido fra loro a corrispondere a parte attrice la somma di € 36.382,24 oltre rivalutazione e interessi sulla predetta somma dalla data del 6-2-2013 alla data odierna e agli interessi di mora sulla somma così liquidata dalla data odierna al saldo effettivo.
2. Dichiarare tenuti e condanna i convenuti in solido fra loro a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano in € 475,00 per esborsi ed € 4500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Reggio Emilia, 27 febbraio 2014

Il Giudice
dott. Luca Ramponi

